



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA n. 40 del 25/05/2023

PULIZIA, MANUTENZIONE VERDE, STERPAGLIE E VEGETAZIONE NON CURATA SU AREE PRIVATE

IL SINDACO

Premesso che :

- Nel periodo primaverile e nell'imminenza della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei Centri Abitati;
- nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e cinghiali e che di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare l'ingresso di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi che favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;

- l'abbandono e l'incuria delle aree private, infatti, è potenziale causa di disagi e danni per tutti. La mancata rimozione di vegetazione spontanea, arbusti, potature e rifiuti accumulati nei terreni, spesso a ridosso di strade pubbliche, o la scarsa manutenzione di canali di scolo, aumentano il rischio di incendi, proliferazione di animali infestanti e allagamenti, oltre a concorrere a una generale percezione di degrado;

RILEVATO che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;

CONSIDERATO che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO:

- che questa Amministrazione, ha avviato un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

CONSIDERATO che le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito al presente provvedimento, espressi ai sensi art 147 bis TUEL, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale;

DATO ATTO CHE è stata attestata preventivamente con i suddetti pareri tecnici la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto, altresì, l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto;

Dato atto, pertanto, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Matera in data 25/05/2023 con nota n.6664;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali , industriali, ecc... dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ai proprietari di immobili;
- ai responsabili dei cantieri edili;
- ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi (in particolar modo esplicitamente per la prevenzione degli incendi, per tutto il periodo estivo è obbligo porre in essere le suindicate condizioni, al fine di creare una idonea fascia parafulco di isolamento che deve prolungarsi per 15 metri dal ciglio delle strade e altrettanti dagli altri confini);

2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;

3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;

4. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare l'ingresso di roditori, volatili e di animali in genere;

5. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;

6. nel periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innescio d'incendio, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

AVVERTE

Gli interventi di pulizia e manutenzione delle aree private dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica;

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato.

In caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle strade e/o delle scarpate non correttamente sfalciate.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on- line sino al 30 settembre 2023 e sul sito Istituzionale del Comune;

Che la presente ordinanza venga resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Montalbano Jonico. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
- **che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. alla:**
 - Prefettura di Matera (PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it);
 - Alla Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it);
 - Alla Regione Basilicata : Ufficio Protezione Civile
P.E.C. :ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
 - Al Corpo Forestale dello Stato :
PEC : fmt.42664@pec.carabinieri.it
PEC : fmt.42669@pec.carabinieri.it
 - Al Comando Vigili del Fuoco : PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it
PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;

- Al Consorzio di Bonifica : PEC: consorzio@pec.bonificabasilicata.it
- Alla Regione Basilicata : P.E.C. ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri – ;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica -- SEDE
- All'Ufficio di POLIZIA LOCALE - SEDE



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE
Piero Marrese

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA -
[Signature]

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
[Signature]